


**SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DEFINITIVO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
“FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEI LIVELLI I-VIII PER
L’ANNO 2018”**

Con il presente accordo si procede alla definitiva stipula del contratto integrativo per l’anno 2018 che si applica al personale dipendente dell’IISG, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ed inquadramento nei livelli compresi tra il I e l’VIII, e concerne la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse del fondo del trattamento economico accessorio.

Premesso che:

- a) in data 21 maggio 2019 è stata sottoscritta l’ipotesi di Accordo sul “Fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli I-VIII per l’anno 2018” per il personale dell’IISG (prot. n. 777 del 21 maggio 2019) che viene riportata in allegato al presente Accordo per costituirne parte integrante e sostanziale;
- b) detta ipotesi di accordo, corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- c) con verbale n. 4 del 4 luglio 2019 il Collegio dei Revisori dei Conti, accertata la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ha espresso parere favorevole in ordine all’ipotesi di accordo integrativo relativa al trattamento accessorio anno 2018 per il personale dell’IISG dei livelli I-VIII, sottoscritta in data 21 maggio 2019;
- d) occorre pertanto procedere, come prescritto dalla disciplina contrattuale vigente, alla sottoscrizione definitiva fra le parti firmatarie dell’ipotesi di accordo, recependo le osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti;




LE PARTI

richiamando integralmente quanto espresso in premessa, stipulano in via definitiva e senza alcuna modifica, l'ipotesi di Accordo di contrattazione integrazione "Fondo per il trattamento accessorio anno 2018 per il personale dell'IISG dei livelli I-VIII" sottoscritta in data 21 maggio 2019 (prot. n. 777 del 21 maggio 2019) che viene riportata in allegato al presente Accordo per costituirne parte integrante e sostanziale.


Roma li, 05.07.2019

PARTE PUBBLICA

Il Presidente IISG



Il Direttore Generale IISG



ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL


CISL SCUOLA

Fed. UIL Scuola Rua Ricerca università AFAM

FGU

Snals/Confasal

RSU



IPOTESI DI ACCORDO SU

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO "FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEI LIVELLI IV-VIII PER L'ANNO 2018"

Art.1 - Oggetto e campo di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Integrativo, stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito definito CCNL) relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, si applica al personale dell'IISG con rapporto di lavoro a tempo indeterminato livelli I-III e livelli IV-VIII, e disciplina gli istituti contrattuali finanziati con le risorse del fondo per il trattamento accessorio.

Al personale a tempo determinato spettano gli stessi emolumenti fondamentali e accessori che competono al personale di ruolo, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti. Il relativo finanziamento grava sugli specifici capitoli di bilancio destinati allo scopo e/o progetti.

Art.2 - Decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo decorre dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e conserva la propria efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo Contratto Collettivo Integrativo.

Art.3 - Sezione I – Ricercatori e Tecnologi

Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli I-III

Le risorse per il finanziamento per la contrattazione integrativa del personale dipendente dell'Istituto Italiano di Studi Germanici inquadrato nei livelli I-III, del profilo di tecnologo, è determinato su base annua, in complessivi € 18.678,36.

La ripartizione è prevista come nel prospetto seguente:

Indennità per oneri specifici
Indennità direzione strutture di particolare rilievo

Art. 4 - Indennità per oneri specifici

- 1) L'indennità per oneri specifici di cui all'art. 8 del CCNL, relativo al biennio economico 1996/97, è erogata per 13 mensilità al personale appartenente al suddetto profilo di ricercatore/tecnologo.
- 2) L'indennità per oneri specifici è determinata come segue:



Livelli	Totale annuo	Importo mensile
I-II-III	4.550,00	350,00

Art. 5 - Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo

L'indennità di cui all'art. 9 del CCNL relativo al biennio economico 1996/97 è destinata, per una quota pari a € 5.000,00 all'unità cui è assegnata la direzione della struttura adibita alla Biblioteca dell'Istituto.

Art. 6 - Sezione II – Personale dei livelli IV-VIII

Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV-VIII

Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dei livelli IV – VIII, al fine di remunerare gli istituti di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1996/97, è stato determinato su base annua in complessivi € 56.142,50. Le risorse sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

a) indennità di ente (annuale e mensile)
b) indennità di cui all'art. 43 comma 2 lett. b) ccnl 1994/97
c) produttività collettiva ed individuale

Art. 7 - Indennità di ente annuale

L'indennità di ente annuale, di cui all'art. 44, comma 2 del CCNL 1994/97, è erogata nel mese di giugno di ciascun anno a tutto il personale appartenente ai livelli dal IV-VIII secondo i seguenti importi tabellari definiti, dall'art.6 del CCNL relativo al biennio economico 2008-2009:

Livello professionale	Indennità annuale
IV	2.301,24
V	2.070,28
VI	1.764,71
VII	1.533,76
VIII	1.312,80

Con il CCNL "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 è stato stabilito un incremento annuo da erogare a decorrere dal 1 marzo 2018 come da tabella che segue:




Livello professionale	Incremento annuo dal 1 marzo 2018
IV	61,80
V	55,60
VI	47,40
VII	41,20
VIII	35,30

Art. 8 - Indennità di ente mensile

I valori dell'indennità di ente mensile, di cui all'art. 44, comma 4 del CCNL 1994/1997 sono così determinati:

Livello professionale	Indennità mensile
IV	950,39
V	883,65
VI	798,37
VII	731,83
VIII	645,91

Art. 9 - Indennità per compiti che comportano rischi, disagi o responsabilità particolarmente gravosi (art.43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997)

- 1) Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, sono confermate le seguenti indennità:
- al fine di remunerare i rischi specifici derivanti dall'esercizio dei compiti connessi al maneggio del denaro o dei valori dell'Istituto, è confermata l'indennità di maneggio valori dell'importo annuo complessivo di € 1.540,00 lorde da corrispondersi all'economista/cassiere e al consegnatario dei beni dell'Istituto;
 - al fine di remunerare gli incarichi relativi a specifici compiti e responsabilità già assegnati con provvedimento al personale sono confermate le indennità di cui alla tabella che segue:

Dipendente	Provvedimento	Oggetto	Indennità lorda annua
██████████	DG n. 109 del 2016	Indennità spec. prof.	1.000,00
██████████	DG n. 129 del 2017	Ind. resp. amm. org.	2.000,00
██████████	DG n. 90 del 2016	Ind. resp. amm. cont.	2.000,00
<i>Totale</i>			5.000,00

- 2) Le erogazioni dell'indennità sono correlate all'effettiva durata dell'incarico e saranno corrisposte, con riferimento al precedente punto a) mensilmente per 12 (dodici) mensilità e






con riferimento al precedente punto b) in soluzione unica successivamente alla firma definitiva del presente Accordo.

Art. 10 - Indennità di produttività collettiva e individuale

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera e), del CCNL 1994-1997, è destinata la parte residua del Fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2016 al finanziamento dell'indennità di produttività collettiva e individuale secondo criteri di premialità di cui all'art. 45 comma 3 CCNL 94/97.

La ripartizione delle somme destinate alla produttività sarà effettuata con criteri di premialità attribuendo a ciascun dipendente un coefficiente (1 - 1,5 - 2) relativamente alla qualità del lavoro svolto e tenendo conto del livello e profilo e delle responsabilità assunte.

Ciascun coefficiente sarà moltiplicato per lo stipendio tabellare 2018 ottenendo così un valore che sarà la base per l'ottenimento dei coefficienti di ripartizione finale.


Art. 11 – Attuazione

L'attuazione della presente ipotesi di accordo avrà luogo a seguito della procedura di verifica ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001.


Roma li, 21.05.2019

PARTE PUBBLICA

Il Presidente IISG



Il Direttore Generale IISG



ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL

CISL SCUOLA

Fed. UIL Scuola Riva Ricerca università AFAM

FGU

Snals/Confsal

RSU

